



COMUNE DI FRASSINO

PROVINCIA DI CUNEO

COPIA

DETERMINAZIONE N. 154 DEL 19/09/2023

SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: ART. 79 CCNL 16/11/2022 "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO" COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023.

Il sottoscritto **ELLENA Roberto**, in qualità di Responsabile del Servizio;

Richiamata la Delibera del G.C. n. 58 del 11.10.2021, con la quale viene attribuita la responsabilità di natura tecnico gestionale al sottoscritto;

Vista la Delibera del C.C. n. 39 del 23/12/2022 avente ad oggetto “*Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2023/2025 - Esame ed approvazione.*”;

Preso atto della delibera di G.C. n. 81 del 23/12/2022 di assegnazione ai Responsabili di servizio degli obiettivi e dei capitoli di spesa;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 23.12.2022, esecutiva, relativa all’approvazione della “Nota di aggiornamento al DUPS 2023/2025 - Presentazione al Consiglio - Provvedimenti”;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 23.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 23.12.2023, esecutiva, relativa all’approvazione degli obiettivi;

- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

- il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000;

Premesso che:

- le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle

disponibilità economiche e finanziarie dell'ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, e che in tale contesto spetta all'Ente definire indirizzi e limiti per la quantificazione delle risorse complessivamente a disposizione per il salario accessorio;

- l'art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 165/2001, condiziona gli incrementi discrezionali al rispetto dei *“limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa”*;

- l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di categoria non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

- in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL del Comparto Funzioni Locali per il personale non dirigente, il quale prevede espressamente che la quantificazione del fondo per le risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Posizione Organizzativa, estrapolate dall'importo del fondo predetto, deve complessivamente avvenire nel rispetto del limite di cui al succitato art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;

- in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL 2019-2021 con validità da giorno successivo che ha disposto novità in materia di relazioni sindacali, importanti revisioni del sistema di classificazione del personale, oltre a comportare aumenti dei livelli retributivi sia riferiti alle voci tabellari che alle risorse finalizzate al finanziamento del Fondo per la contrattazione e per i titolari di un incarico di Elevata Qualificazione;

- l'Art. 79 del nuovo contratto rubricato *“Fondo risorse decentrate: costituzione”* prevede la parte stabile e la parte variabile precisando quanto segue:

• Parte stabile sono state inserite le seguenti risorse:

1) risorse del CCNL 2016-2018 di cui all'art. 67, comma 1 (importo consolidato relativo all'anno 2017, certificate dai revisori dei conti) che presentano la caratteristica di *“certezza, stabilità e continuità”* e che quindi restano acquisite al fondo anche per il futuro e comma 2, lettera a) (Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL 2016-2018 in servizio alla data del 31.12.2015); lettera b) (differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data); lettera c) (retribuzioni individuali di anzianità e assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno precedente, compresa la quota di tredicesima mensilità; lettera d); lettera e) (trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni); lettera f) (per le sole Regioni: riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza); lettera g) (stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario);

2) Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018;

3) incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

4) differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; Ai sensi dell'art.79, comma 1-bis del CCNL 2019-2021 alla data del 01/04/2023 confluiscono nell'importo consolidato le risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle

differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 destinato al pagamento dei profili professionali assunzioni in B3 e D3;

• Parte variabile dove dovranno essere inserite le seguenti risorse, variabili di anno in anno:

1) Risorse di cui al comma 3 dell'art.67 CCNL 2016-2018 lettera a) (risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997); lettera b) (quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98); lettera c) (risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale); lettera d) (importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA del personale cessato nell'anno); lettera f) (quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria da destinare ai messi notificatori); lettera g) (trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco); lettera k) (oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito);

2) Un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997 ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

3) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, ivi inclusi la destinazione al personale dei proventi per violazione del codice della strada;

4) somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario. Ai sensi dell'art. 79 comma 3, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) (risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, ivi inclusi la destinazione al personale dei proventi per violazione del codice della strada) e quelle di cui all'art. 17, comma 6 (Retribuzione di risultato delle posizioni organizzative), ovvero per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018

- Ai sensi dell'art.79 comma 5 agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023;

Considerato che il D.L. 34/2019, come integrato dal DM 17 marzo 2020 ha previsto che *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;

Ritenuto, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 in applicazione dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022;

Considerato che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2022 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio (costituito dagli equilibri di bilancio) sarà rispettato anche per l'anno 2023;

- rispetta il limite della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/2006, e s.m.i., e i valori soglia stabiliti dal surrichiamato Decreto 17 marzo 2020;

Ricordato che:

- secondo quanto disposto dall'art. 67, comma 1, del CCNL 21/05/2018 tutte le risorse decentrate stabili

indicata dell'art. 31, comma 2, del CCNL 22/01/2004, relative all'anno 2017 sono confluite in un unico importo consolidato (€ 12.294,83);

- l'articolo 67, comma 2, lettera a), del CCNL 21.05.2018 prevede che, a decorrere dal 31/12/2018, a valere dal 2019, gli Enti debbano incrementare il fondo delle risorse decentrate di parte stabile di un importo, su base annua, di € 83,20 per ogni dipendente in servizio alla data del 31 dicembre 2015 (per il Comune di Frassinò tale importo ammonta a € 249,60 e resta confermato, in modo permanente, nei fondi degli anni successivi, così come determinato ai sensi di alcuni pareri espressi dall'ARAN – prot. n. 15345/2018, n. 1650/2019 e n. 2088/2019);
- l'articolo 67, comma 2, lettera b), del CCNL 21.05.2018 dispone che il fondo di parte stabile sia incrementato di un importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti a regime dal CCNL 2018/2020 alle posizioni iniziali per i dipendenti in servizio al 31/12/2015 (per il Comune di Frassinò pari ad euro 339,10);

Considerato che:

- alla stipula del CCNL 2019/2021 in data 16/11/2022 sono scattati nuovi importi tabellari per le diverse categorie e progressioni economiche;
- l'articolo 79, comma 1, lettera d) del CCNL 16/11/2022 prevede il riallineamento dei valori di posizione economica in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valore sui tabellari iniziali e di sviluppo, conseguenti alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella E acclusa al medesimo CCNL (per il Comune di Frassinò tale importo ammonta ad € 362,70 e resta confermato nel Fondo per gli anni successivi);

Dato atto che l'art. 79, comma 1, lettera b) del CCNL 16/11/2022 prevede con decorrenza retroattiva dal 01/01/2021 che la parte stabile del Fondo risorse decentrate sia costituita annualmente di un importo pari a € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2018 (per il Comune di Frassinò n. 3 dipendenti per un totale di € 253,50) con le modalità indicate al comma 5, ovvero computando quali risorse variabili ed una tantum nel Fondo dell'anno 2023 le quote relative agli incrementi annuali degli anni 2021 e 2022 (per il Comune di Frassinò importo ammonta a € 507,00);

Dato atto che non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;

Richiamata la deliberazione Giunta comunale n. 46 del 23/08/2023 avente ad oggetto “*ART. 79 CCNL 16 NOVEMBRE 2022. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023*” con la quale:

a) è stato disposto di integrare per l'anno 2023 le risorse variabili corrispondenti allo 1,2% del Monte Salari 1997 ai sensi dell'art. 67, comma 4 del CCNL 21/5/2018, il cui ammontare è pari ad euro 663,31 oltre agli oneri, sussistendo la relativa capacità di spesa;

b) stanziamento - in relazione a quanto previsto e consentito dall'art. 79, comma 3, del CCNL 16 novembre 2022 - in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 604, della Legge n. 234/2021 - dell'importo di €. 207,73 corrispondente allo 0,22% del monte salari anno 2018 per il quale sussiste la relativa capacità di spesa nel bilancio dell'Ente. Tale stanziamento incrementale non è sottoposto al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, e s.m.i., e lo stesso: - è destinato ad essere ripartito in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2021, tra il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 e lo stanziamento di cui all'art. 17, comma 6, del CCNL 16 novembre 2022, destinato quest'ultimo, al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare degli incarichi di EQ;

c) stanziamento - in relazione a quanto previsto e consentito dall'art. 79, comma 2, lett. a) del CCNL 16 novembre 2022 - dell'importo di €. 463,60 corrispondente a risorse previste da specifiche disposizioni di legge (art 62, commi 2 – ter e 6 – bis, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 – Codice dell'Amministrazione digitale – e Ministero Interno 17.10.2022 - contributi ai Comuni a supporto dell'integrazione nell'ANPR delle liste

elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20.03.1967, n. 223) per il quale sussiste la relativa capacità di spesa nel bilancio dell'Ente.

Considerato che occorre provvedere alla quantificazione del fondo per la contrattazione integrativa anno 2023 per impegnare conseguentemente le somme necessarie per la liquidazione delle competenze del salario accessorio;

Rilevato che:

- La costituzione del fondo spetta al Responsabile del Servizio Finanziario, ad eccezione delle risorse addizionali, all'interno dei limiti fissati dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017, la cui competenza è riservata alla Giunta comunale e alla delegazione trattante avuto riguardo alle risorse di cui all'art. 79 comma 2, lett. b) del CCNL 2019-2021 secondo cui gli enti possono destinare al fondo le seguenti risorse variabili di anno in anno per *“un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa”*;

- Il principio concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che al punto 5.2 precisa che *“Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate”*, con ciò rendendo obbligatoria la certificazione dei revisori dei conti anche sulla costituzione del fondo;

Richiamato, per quanto riguarda gli anni dal 2017 in poi, l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”*;

Ricordato che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti (tra tutte, la Sezione delle Autonomie con delibera n. 19/SEZAUT/2018/QMIG), di diversi interventi interpretativi da parte della Ragioneria Generale dello Stato, nonché dell'art. 11 del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/19, non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017; in particolare, risultano esclusi dal predetto limite, a titolo d'esempio:

- dall'01/01/2018 gli incrementi di cui all'art. 67, comma 2, lett. b), del CCNL 21.05.2018;
- dall'01/01/2018 gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge 205/17;
- dall'01/01/2019 gli incrementi di cui all'art. 67, comma 2, lett. a), CCNL 21.05.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);

inoltre, vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 e tra queste ricordiamo:

- la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
- il salario accessorio del segretario comunale,
- il fondo del lavoro straordinario;

Ritenuto pertanto procedere all'integrazione delle risorse decentrate relative all'anno 2023 con le seguenti quote:

- € 663,31, corrispondente all' 1,2 % del monte salari 1997;

- € 207,73, riconducibile a quanto già stabilito con propria precedente deliberazione n. 46 del 23/08/2023 e corrispondente allo 0,22% del monte salari 2018, limitatamente alla parte da destinare al Fondo risorse decentrate a tenore di quanto stabilito dall'art. 79, comma 3, del CCNL 16 novembre 2022;

- €. 463,60 corrispondente a risorse previste da specifiche disposizioni di legge (art 62, commi 2 – ter e 6 – bis, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 – Codice dell'Amministrazione digitale – e Ministero Interno 17.10.2022 - contributi ai Comuni a supporto dell'integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 .03.1967, n. 223);

Considerato che agli importi di cui sopra debbono aggiungersi le somme relative a specifiche disposizioni di legge, introdotte ex art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 2016/2018, di seguito dettagliate:

- incentivi per funzioni tecniche, art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 € 3.500,00;

Visto il prospetto (allegato alla presente determinazione) avente ad oggetto la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 pari ad un totale lordo di € 18.841,37, di cui:

- risorse stabili € 13.499,73;
- risorse variabili € 5.341,64;

Vista la certificazione del Revisore dei Conti nel parere di cui al verbale n. 08 del 08/09/2023 acquisita a protocollo n. 0002601 in data 18/09/2023 circa la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2023, nell'ammontare complessivo pari ad € 18.841,37 come dal prospetto di Costituzione del Fondo risorse decentrate – Anno 2023 allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2023, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle RSU;

Evidenziato che l'ente procederà a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, nel caso di mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione di quanto costituito;

Espresso, in relazione al presente provvedimento, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.L.VO 267/2000 come introdotto dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito nella L. 7/12/2012 n. 213 e il parere di regolarità contabile ai sensi del soprarichiamato art. 147 bis del D.L.VO 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023 secondo la tabella A allegata che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. Di dare atto che gli importi delle risorse integrative dell'anno 2023, unitamente alla spesa preventivabile per il finanziamento delle posizioni organizzative e di risultato, non superano gli importi previsti per il salario accessorio dell'anno 2016, ai sensi dell'art.23, comma 2., del D. Lgs.75/2017 e dell'art. 79 comma 6 del CCNL 2019-2021;

3. Di dare atto che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2023 troverà copertura negli appositi capitoli del bilancio 2023, a seguito di apposita variazione;

3. Che gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2023-2025, precisando che alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2023 entro il 31 dicembre dello stesso anno, l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente per le risorse stanziare e non impegnate nell'esercizio 2023;

5. Di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato;

6. Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2023 sul sito istituzionale dell'ente nella Sezione trasparenza – personale – contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.21, co. 2, del D. Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.;

7. Di dare atto che la presente costituzione del Fondo potrà essere oggetto di revisione in caso di eventuali novità legislative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali.

Frassino, lì 19/09/2023

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
FINANZIARIO
F.to: (ELLENA Roberto)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e ne attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Frassino, lì 19/09/2023

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to: ELLENA Roberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 10/10/2023 al 25/10/2023 come prescritto dall'art. 124, 1° comma del D.Lgs 267/2000 e dall'art. 32 della Legge 69/2009 e ss.mm.ii..

L'INCARICATO
F.to: ELLENA Roberto

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Frassino, lì 10/10/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ELLENA Roberto

COMUNE DI FRASSINO
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023

FONTE	DESCRIZIONE	Valore
Art. 79, comma 1, lett. a) del CCNL 16.11.2022	a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lett. a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018 La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun Ente è costituita annualmente dalla seguenti risorse:	
RISORSE STABILI		
<i>Soggette ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>		
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 1: Importo unico consolidato anno 2017	12.294,83 €
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.c): Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente	
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.d): Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001	
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.e): Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale	
Art. 79 comma 1 lett. c)	Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica	
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE A TETTO		12.294,83 €
<i>Non soggette ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>		
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.a): Incremento € 83,20 per ogni dip. in servizio al 31/12/2015, n. 3 dipendenti (a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019)	249,60 €
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.b): Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018	339,10 €
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.g): Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario	
Art. 79 comma 1 lett. b)	Un importo a base annua pari ad € 84,50 per unità di personale destinatarie del presente contratto in servizio al 31/12/2018 - anno 2023	253,50 €
Art. 79 comma 1 lett. d)	Differenziale PEO personale in servizio alla data del 1/1/2021	362,70 €
Art. 79 comma 1-bis	Differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 a carico bilancio (dip. B3 e D3 al 1/4/2023)	
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAI LIMITI		1.204,90 €
TOTALE RISORSE STABILI		13.499,73 €
FONTE	DESCRIZIONE	Valore
Art. 79 del CCNL 16.11.2022	a) Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile con importi variabili di anno in anno:	
INCREMENTI VARIABILI		
<i>Soggetti ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>		
Art. 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.d): Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente	
Art. 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.f): Rimborso spese notificazione atti dell'amm.ne finanziaria	
Art. 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.j): Incremento per obiettivi del Piano performance	
Art. 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.k): Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni	
Art. 79 comma 2 lett. b)	Incremento max 1,2% monte salari 1997 (In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione si ad un importo massimo corrispondente	€ 663,31
Art. 79 comma 2 lett. c)	Risorse derivanti da scelte organizzative, gestionali e retributive	
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE A TETTO		663,31 €
<i>Non soggetti ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>		
Art. 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.a): Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi - Censimenti, ISTAT	463,60
Art. 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.b): Piani di razionalizzazione	
Art. 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.c): Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche, ICI, avvocatura, ecc.)	3.500,00
Art. 79 comma 1 lett. b)	Incremento € 84,50 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2018 - solo per l'anno 2023, relative al 2021 e 2022	507,00
Art. 79 comma 2 lett. d)	Residui anno precedente lavoro straordinario	
Art. 80 comma 1	Residui Fondo anno precedente da risorse stabili	
Art. 79 comma 3	Incremento 0,22% monte salari 2018	207,73
TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAI LIMITI		4.678,33 €
TOTALE RISORSE VARIABILI		5.341,64
TOTALE GENERALE		18.841,37

TOTALE GENERALE FONDO 2023	18.841,37
Risorse stabili e variabili 2023 ESCLUSE dal limite del Fondo 2016	5.883,23
TOTALE FONDO 2023 SOGGETTO AL LIMITE DEL FONDO 2016	12.958,14
TOTALE FONDO 2016 al netto delle risorse variabili escluse dal limite del Fondo)	12.958,14
FONDO 2023 DA APPROVARE	12.958,14

CONTROLLO LIMITE SALARIO ACCESSORIO - Art. 23 co. 2 D.Lgs 75/2017

	2016	2023
<i>RISORSE STABILI soggette a limite</i>	12.294,83	12.294,83
<i>RISORSE VARIABILI soggette a limite</i>	663,31	663,31
FONDO AL NETTO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	12.958,14	12.958,14
<u>POSIZIONI ORGANIZZATIVE E RISULTATO</u>	6.700,00	6.500,00
TOTALE SALARIO ACCESSORIO	19.658,14	19.458,14

TETTO 2016 adeguato al Decreto crescita*

**Eventuale RIDUZIONE PER SUPERAMENTO LIMITE 2
016**

**TOTALE SALARIO ACCESSORIO - ART. 79 CO
MMA 6 CCNL 16/11/2022**

19.458,14

*Vedi file "Kit di controllo variazione limite 2016"